



Procedura Interna
(P_Sigla_Struttura resp del doc (3
lettere)_XX (num progressivo)
Data ultima rev:
gg/mm/aaaa
rev. xx (progressivo)
pag 1/tot 10

- S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
- S.S. Servizio di Medicina Preventiva
- S.C. SITRPO

"Tutela delle lavoratrici madri e gestanti"

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E GESTANTI

Steasura		
Struttura	Nome Cognome	Qualifica
S.S. Servizio di Medicina Preventiva - Direzione Sanitaria	Demichelis Livia	CPSE Assistente Sanitaria
	Pasquero Franca	CPS Infermiere
	Prisco Anna	CPS assistente Sanitaria
S.C. S.I.T.R.P.O	Arnaud Patrizia	CPSE Infermiere
	De Luigi Anna Rita	CPSE Infermiere

Validazione		Emissione	
Struttura	S.S. Servizio di Medicina Preventiva - Direzione Sanitaria	Struttura	SCDO Direzione Medica di Presidio
Nome Gallone Gabriele (medico competente)	Firma	Nome Caterina Mineccia	Firma
	Data		Data
Nome Perrelli Ferruccio (medico competente e autorizzato)	Firma	Nome Mara Maniero	Firma
	Data		Data



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano (TORINO)
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026802
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I.

Stato Aggiornamento

Revisione	Data	Paragrafi modificati/Note	Modificatori/Struttura



INDICE DEL DOCUMENTO

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2.0 DESTINATARI	1
3.0 RIFERIMENTI LEGISLATIVI	4
4.0 PREMESSA	6
5.0 RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI	7
6.0 COSA FARE IN CASO DI GRAVIDANZA	8
6.1 GRAVIDANZA NON A RISCHIO	8
6.2 GRAVIDANZA A RISCHIO	10
6.3 RIENTRO AL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA	11
6.4 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA	11
7.0 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE	11
8.0 MODULI COLLEGATI	12

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha come obiettivo di garantire che la lavoratrice che si trovi in stato di gravidanza o in periodo di allattamento e fino al compimento del VII mese di vita del bambino, non venga adibita allo svolgimento di compiti incompatibili con il suo stato; per alcune situazioni (lavoro notturno) la prescrizione è protratta sino all'anno di vita del bambino (D. Lgs. N. 151/2001).

2.0 DESTINATARI

Dirigenti, Preposti e tutte le **lavoratrici** che svolgano un'attività lavorativa nell'ambito dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano in accertato stato di gravidanza, fino a sette mesi dopo il parto e fino al compimento del primo anno del figlio.

Per lavoratrici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 81/2008, si intende: tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

3.0 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Norme giuridiche

- ❖ COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Art.37 (Rapporti economici)
- ❖ CODICE CIVILE
Art.2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio)
- ❖ DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n°230 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti";



02698540018

- ✧ DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n°645 "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"
Art.3 (Divieto di esposizione)
Art.4 (Valutazione e informazione)
Art.5 (Misure di protezione e di prevenzione)
Art.7 (Esami prenatali)
- ✧ DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n°151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)";
- ✧ DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Interpretazione ed istruzioni amministrative

- ✧ MINISTERO DEL LAVORO circolare 6 maggio 1997, n°66 Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 "Recepimento della direttiva n. 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento"



La presente procedura definisce le azioni da intraprendere e le misure di prevenzione e protezione da attuare in tema di tutela della salute delle "lavoratrici gestanti, o in periodo di allattamento" - di seguito denominate "lavoratrici madri" - in servizio presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

Nell'Introduzione della Comunicazione CEE (2000) 466 si legge:

"La protezione della salute e della sicurezza delle gestanti può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure e regole esistenti nei rispettivi ambiti. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Una gravidanza comporta notevoli cambiamenti d'ordine fisiologico e psicologico. L'equilibrio ormonale è molto sensibile e l'esposizione a fattori suscettibili di turbarlo può determinare complicazioni tali ad esempio da produrre aborti. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza."

"Poiché il primo trimestre di gravidanza è il periodo di maggiore vulnerabilità in termini di possibili danni permanenti al nascituro, tutte le necessarie misure di protezione della madre e del nascituro dovrebbero iniziare il più presto possibile."

Le norme legislative sulla tutela delle "lavoratrici madri" fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio; fra questi, il principio fondamentale indicato nelle norme più recenti è la valutazione, nel contesto lavorativo, delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e durata dell'esposizione, al fine di potere definire le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Nella presente procedura vengono riportate informazioni sui rischi per le lavoratrici gestanti, o in allattamento fino al settimo mese del bambino, le mansioni e gli agenti di rischio pertinenti il settore sanitario, compresi negli elenchi dei lavori compatibili e incompatibili, ed infine le azioni di lavoratrici, dirigenti e preposti per la gestione della sicurezza delle lavoratrici.



3.0 RISCHI PER LE LAVORATRICI MADRI

Durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai "... lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" intendendosi per questi ultimi i lavori indicati dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e riportati nell'Allegato A del D.Lgs. n. 151/2001. Ne consegue che, nel periodo indicato, è vietato adibire le lavoratrici a lavori quali il trasporto con carrelli, letti o barelle e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico di merci e la movimentazione dei pazienti, o a lavori che comportino salita su scale.

Le lavoratrici madri non possono essere esposte alle radiazioni ionizzanti, per le quali si rileva quanto stabilito dall'art.8 del D.Lgs n°151/2001 secondo cui "... le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un "millisievert" durante il periodo della gravidanza" aggiungendo che "... è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato ..." e che "... è altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione".

Le lavoratrici madri, inoltre, non possono essere adibite a quei lavori che comportino il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco di cui all'Allegato B del decreto medesimo (art.7 del D.Lgs. n°151/2001). In particolare, le lavoratrici madri non possono essere impiegate in lavorazioni che esponano loro ad agenti fisici - lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere iperbariche - ovvero biologici o, infine, chimici.

Al fine di fornire indicazioni su quali attività determinano un'esposizione a rischio per la lavoratrice madre, e sono quindi incompatibili con tale stato, nell'allegato A, per ogni fattore di rischio, raggruppati in gruppi omogenei, sono definite le funzioni interessate, il periodo tutelato, il servizio/reparto in cui si svolge l'attività lavorativa e le prescrizioni di sicurezza da attuare.



3. A COSA FA IL RAGGIO GRAVIDANZA

Sono definiti di seguito gli atti che la Lavoratrice, il Dirigente ed il Preposto devono compiere ai fini di tutela della salute durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.

3.1 GRAVIDANZA NON A RISCHIO

Nel caso di gravidanza **non a rischio**, cioè qualora **non** sussistano gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) attestate da certificato del medico specialista ginecologo, la lavoratrice **non** deve fare alcuna comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

Per l'applicazione delle previste misure di tutela della gravidanza la lavoratrice, non appena accertato il proprio stato di gravidanza, dovrà attenersi alla seguente procedura:

1. Informare il Datore di Lavoro o suo delegato circa il suo stato di gravidanza presentandosi personalmente al Servizio di Medicina Preventiva - DMP con la certificazione che attesti lo stato di gravidanza, compilando il Modulo A "Certificazione di gravidanza e richiesta di visita dal medico competente ai sensi del D.Lgs n° 81/2008".
2. Il Medico Competente provvede di regola ad effettuare, contestualmente alla presentazione della certificazione dello stato di gravidanza, la visita medica per il rilascio delle prescrizioni, consegnando alla lavoratrice il Modulo C "Trasmissione giudizio di idoneità temporanea per accertato stato di gravidanza" con allegato lo stralcio della normativa sulla tutela della salute della lavoratrice ai sensi del D.Lgs 26.03.01 n. 151 (firma per ricevuta sul Modulo A)
3. Qualora non fosse possibile effettuare contestualmente la visita medica, le Assistenti Sanitarie rilasciano alla lavoratrice il Modulo B "Informativa provvisoria alla dipendente" con allegato lo stralcio della normativa sulla tutela della salute della lavoratrice ai sensi del D.Lgs 26.03.01 n. 151 (firma per ricevuta sul Modulo A), comunicando per scritto, sempre sul Modulo A, la data della visita del Medico Competente

Pagina 3 di 12



4. Le lavoratrici sono tenute ad Informare tempestivamente il Dirigente o il Coordinatore Preposto, circa lo stato di gravidanza non appena accertato, al fine di applicare le procedure sulla tutela della salute della dipendente.
- Eventi sfavorevoli manifestatisi in dipendenza di omissioni o ritardi nella comunicazione non ricadranno a carico dell'Ente.
- Le dipendenti universitarie, al momento della visita del Medico Competente, devono produrre idonea certificazione attestante le condizioni di rischio lavorativo.
5. In seguito a visita del Medico Competente viene consegnato alla lavoratrice il Modulo C, che viene inoltre trasmesso in copia a:
- S.C. SITRPO (per il personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e di supporto all'assistenza)
 - Direttori/Responsabili di Struttura Complessa/Semplice (per il personale medico, amministrativo e tecnico/economale)
 - la S.C. SITRPO per il personale afferente alla struttura, trasmette al Coordinatore Infermieristico, Tecnico, della Riabilitazione, copia del Modulo B e allegato per il seguito di competenza.
6. Il Dirigente o il Preposto Coordinatore, basandosi anche sulle indicazioni riportate nell'allegato del Modulo B, esonera la lavoratrice che ha provveduto alla comunicazione del proprio stato di gravidanza dalle mansioni a rischio. Per tutte le attività che non comportano un'esposizione a radiazioni ionizzanti, la compatibilità con la mansione svolta dalla lavoratrice e la condizione di allattamento prolungata oltre 7 mesi dal parto, dovrà essere valutata dal Medico Competente.
7. Nel caso di impossibilità dell'esonero o dello spostamento della lavoratrice nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera, l'A.O.U. provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo tutelato in attuazione dell'art. 17 del D.L.vo 151/01.
8. La lavoratrice deve inoltre presentare, al fine di avviare le procedure amministrative di competenza, certificazione del medico specialista ginecologo attestante l'epoca presunta del parto:
- alla S.C. SITRPO per il personale afferente (personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione, di supporto all'assistenza); la S.C. SITRPO provvederà a

darne comunicazione alla S.C. Amministrazione Personale e alla SS Servizio Medicina Preventiva;

- alla S.C. Amministrazione Personale per il personale medico, amministrativo, tecnico-economale; la S.C. Amministrazione Personale provvederà a inviarne comunicazione alla S.S. Servizio Medicina Preventiva

10. In applicazione dell'art. 12 della Legge 8.03.2000 n. 53 (Facoltà per la lavoratrice madre di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto), la lavoratrice deve presentare al Servizio di Medicina Preventiva certificazione del medico specialista ginecologo che dichiara la lavoratrice idonea al lavoro sino all'ottavo mese di gravidanza. Il Medico Competente compila il Modulo D *"Flessibilità astensione obbligatoria"* che viene trasmesso in copia alla S.C. Sitrpo, alla S.C. Amministrazione Personale, alla SCDO DMP, al Direttore/Responsabile della Struttura, al Responsabile SPP e all'OSRU.

La S.C. Sitrpo comunica inoltre al Coordinatore Sanitario per il personale afferente alla propria struttura.

Le dipendenti universitarie devono altresì produrre idonea certificazione circa la non variazione delle condizioni di lavoro.

3.2 GRAVIDANZA A RISCHIO

Nel caso sussistano gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose (gravidanza patologica) attestate da certificato del medico specialista ginecologo, la lavoratrice può usufruire dell'interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria.

Solo in questo caso la lavoratrice deve inoltrare alla Direzione Provinciale del Lavoro, per il tramite del Servizio Medicina Legale di appartenenza, istanza di astensione anticipata dal lavoro. La Direzione Provinciale del Lavoro invierà le proprie determinazioni alla lavoratrice che ne deve inviare copia al datore di lavoro, nella figura della S.C. Amministrazione Personale.

La S.C. Amministrazione Personale provvederà a inviarne copia a:

- SCDO DMP e SC Sitrpo per il personale afferente
- SC/S Amministrative/Tecniche per il personale afferente
- SS Servizio Medicina Preventiva per TUTTE le dipendenti



6.3. RIENTRO AL LAVORO AL TERMINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Il rientro della lavoratrice al termine dell'astensione obbligatoria o facoltativa deve essere subordinato ad una visita dal Medico Competente al fine di rivalutare la mansione e comunicare le prescrizioni previste dalla normativa vigente (Modulo\ E)
Pertanto la lavoratrice è tenuta a fissare telefonicamente presso l'ufficio delle Assistenti Sanitarie l'appuntamento con il Medico Competente

6.4 INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

In caso di interruzione della gravidanza la dipendente è tenuta a presentare personalmente la certificazione medica al Servizio Medicina Preventiva - DSMP, per la revoca delle prescrizioni.

7.0 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E CONSERVAZIONE

Al fine di garantire una capillare e completa informazione, la presente procedura viene presentata e consegnata personalmente a tutte le lavoratrici (cfr. definizione punto 2.0 del presente documento) in età fertile, attraverso incontri informativi, organizzati nel periodo 3 febbraio - 25 marzo 2010.

La procedura viene inoltre consegnata dalle Assistenti Sanitarie all'atto della visita pre assuntiva, a tutte le dipendenti in assunzione.

La presente procedura è conservata in originale presso la SCDO Direzione Medica di Presidio.

Viene inoltre trasmessa:

- al Dirigente della S.C. Servizio Prevenzione Protezione, al fine di ottemperare a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti di Ditte, Società, etc. che prestano lavoro presso l'A.O.U. San Luigi
- al Dirigente S.C. OSRU e al Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica, al fine di ottemperare a quanto previsto per le studentesse del Corso di Laurea.



8.0 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Modulo A "Certificazione di gravidanza e richiesta di visita dal medico competente ai sensi del D.Lgs n° 81/2008"

Modulo B "Trasmissione giudizio di inidoneità temporanea per accertato stato di gravidanza"

Modulo C "Informativa provvisoria alla dipendente"

Modulo D "Flessibilità astensione obbligatoria"

Modulo E "Giudizio di inidoneità temporanea post-partum e allattamento"

Allegato I "Attività a rischio"

COM. GOSOLINO-ORBASSANO
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

San Luigi Gonzaga 10 - 10043 Orbassano TORINO
Orbassano tel. +39 011 90261 - fax +39 011 9026602
e-mail: ospedalsanluigi.piemonte.it
Cod. Fis. 95501020010 - P.I. 02698540016

S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott.ssa Caterina MINECCIA
Ufficio Assistenti Sanitarie
Tel. 011.9026247/713 - fax 011.9026009
e-mail: assistenti.sanitarie@sanluigi.piemonte.it

MODULO A

Al Medico Competente
A.O.U. San Luigi Orbassano

La sottoscritta _____

nata il ____/____/____

dipendente di questa A.O.U. con la qualifica di _____

in servizio presso _____

consegna in data odierna certificazione medica relativa al proprio stato di gravidanza

rilasciato da _____ in data _____

Orbassano. ____/____/____

FIRMA: _____

Visita Medico competente ____/____/____ ORE _____

La S.V. è tenuta al rispetto delle scadenze sopra indicate. Tuttavia nell'impossibilità per giustificati motivi di presentarsi alla visita medica la S.V. deve darne tempestiva comunicazione alle Assistenti Sanitarie tel. int. 6247/6713 per concordare nuovo appuntamento.
A tutela del lavoratore e per motivi medico legali la visita deve essere effettuata durante l'orario di lavoro.

Firma Assistente Sanitaria _____

Firma per ricevuta _____

Firma per ricevuta modulo B _____

S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott.ssa Caterina MINECCIA
Ufficio Assistenti Sanitarie
Tel. 011.9026247/713 - fax 011.9026009
E-mail: assistenti.sanitarie@sanluigi.piemonte.it

MODULO B

INFORMAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE

OGGETTO: Trasmissione giudizio di inidoneità temporanea per accertato stato di gravidanza

Con la presente si comunica che la Sig.ra _____
in accertato stato di gravidanza comunicato in data _____
temporaneamente inidonea a svolgere attività lavorative nelle seguenti condizioni previste dalla
vigente legislazione in tema di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/01 in allegato):

- 1) Esposizione a gas anestetici.
- 2) Esposizione a radiazioni ionizzanti o contaminazione di sostanza radioattive
- 3) Movimentazione manuale di carichi (Dlgs 81/08, titolo VI allegato 33).
- 4) Lavori a turni notturni.
- 5) Esposizione ad antiblastici.
- 6) Lavori in laboratori di analisi cliniche e microbiologiche.
- 7) Stazione eretta per più della metà dell'orario di lavoro o obbligo di una posizione
affaticante.
- 8) Pratiche sanitarie classificabili come ad alto rischio per agenti biologici a trasmissione
ematologica (vd. Dettaglio all'Allegato I)
- 9) Assistenza a pazienti degenti in reparti di malattie infettive e pazienti psichiatrici
- 10) Esposizione ad agenti fisici quali ad esempio livelli di rumore >80dB e fonti di calore
eccessive

Si rimanda comunque all'allegato I per il dettaglio delle lavorazioni a rischio

**N.B. informare immediatamente il proprio responsabile dell'accertato stato di
gravidanza per l'adozione dei provvedimenti succitati**

S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott.ssa Caterina MINECCIA
Ufficio Assistenti Sanitarie
Tel. 011.9026247/713 - fax 011.9026009
e-mail: assistenti_sanitarie@sanluigi.piemonte.it

MODULO C

- ☐ Alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
☐ Al Dirigente responsabile U.O.A. Amm.ne personale
☐ Al responsabile S.C.D.O./S.C.D.U
☐ Al Direttore Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche
Università

- ☐ Al Dirigente S.I.T.R.P.O.
☐ Al Responsabile SPP
☐ All' OSRU
☐ All' Interessata

OGGETTO: Trasmissione giudizio di inidoneità temporanea per accertato stato di gravidanza

Con la presente si comunica che la Sig.ra _____
in accertato stato di gravidanza comunicato in data _____
temporaneamente inidonea a svolgere attività lavorative nelle seguenti condizioni previste dalla
vigente legislazione in tema di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/01 in allegato):

- 1) Esposizione a gas anestetici.
- 2) Esposizione a radiazioni ionizzanti o contaminazione di sostanze radioattive
- 3) Movimentazione manuale di carichi (D. lgs 81/08, titolo VI, allegato 33)
- 4) Lavori a turni notturni.
- 5) Esposizione ad antiblastici.
- 6) Lavori in laboratori di analisi cliniche e microbiologiche.
- 7) Stazione eretta per più della metà dell'orario di lavoro o obbligo di una posizione
sfaticante.
- 8) Pratiche sanitarie classificabili come ad alto rischio per agenti biologici a trasmissione
ematologica (vd. Dettaglio all'Allegato I)
- 9) Assistenza a pazienti degenti in reparti di malattie infettive e pazienti psichiatrici
- 10) Esposizione ad agenti fisici quali ad esempio livelli di rumore >80dB e fonti di calore
eccessive

Si rimanda comunque all'allegato I per il dettaglio delle lavorazioni a rischio

**N.B.: DOPO LA GRAVIDANZA E AL TERMINE DEL PERIODO DI ASTENSIONE DAL
LAVORO, LA DIPENDENTE HA L'OBLIGO DI COMUNICARE, CON CONGRUO
ANTICIPO, AL SERVIZIO MEDICINA PREVENTIVA - ASSISTENTI SANITARIE DMP LA
DATA DEL RIENTRO IN SERVIZIO, PER SOTTOPORSI A VISITA DAL MEDICO
COMPETENTE E AL FINE DI RICEVERE LE PRESCRIZIONI STABILITE DALLA
NORMATIVA VIGENTE.**

Distinti saluti.

IL MEDICO COMPETENTE

S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott.ssa Caterina MINECCIA
Ufficio Assistenti Sanitarie
Tel. 011.9026247/713 - fax 011.9026009
e-mail: assistenti_sanitarie@sanluigi.piemonte.it

MODULO D

- ☐ Alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
- ☐ Al dirigente responsabile U.O.A. Amm.ne personale
- ☐ Al responsabile S.C.D.O./S.C.D.U
- ☐ Al Direttore Dipartimento Scienza Cliniche e Biologiche
Università

- ☐ Al Dirigente S.I.T.R.P.O.
- ☐ Al Responsabile SPP
- ☐ All' OSRU
- ☐ All' Interessata

OGGETTO : flessibilità dell'astensione obbligatoria (art. 12 legge 8 Marzo 2000 n. 53)

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 8 Marzo 2000 n.53 che ha introdotto la facoltà per la lavoratrice madre di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto.

stante

che il medico specialista del Servizio sanitario Nazionale Dott. _____
o con esso convenzionato ha attestato in data _____ che tale opzione
non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro,

verificato

che la mansione non rientra nel novero di quelle a cui non possono, ai sensi del Decreto legislativo
26 Marzo 2001 n. 151, essere adibite le lavoratrici durante la gestazione,

si attesta

che la Sig.ra _____
può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (_____)

Distinti saluti

L. MEDICO COMPETENTE

S.C.D.O. Direzione Medica di Presidio
Direttore: Dott.ssa Caterina MINECCIA
Ufficio Assistenti Sanitarie
Tel. 011.9026247/713 - fax 011.9026009
e-mail: assistenti_sanitarie@santugi.piemonte.it

MODULO E

- | | |
|--|--|
| ☐ Alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero | ☐ Al Dirigente S.I.T.R.P.O. |
| ☐ Al Dirigente responsabile U.O.A. Amm.ne personale | ☐ Al Responsabile SPP |
| ☐ Al responsabile S.C.D.O /S.C.D.U | ☐ All' OSRU |
| ☐ Al Direttore Dipartimento Scienze Cliniche e Biologiche | ☐ All' Interessata |
| Università | |

OGGETTO: Trasmissione giudizio di inidoneità temporanea post-partum e allattamento

Con la presente si comunica che la Sig.ra _____, avendo terminato il parto avvenuto in data _____, periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, è temporaneamente inidonea a svolgere attività lavorative nelle seguenti condizioni previste dalla vigente legislazione in tema di tutela delle lavoratrici madri (D.Lgs. 151/01) FINO AL 7° MESE DOPO IL PARTO ovvero fino alla data _____:

- ☐ Esposizione a gas anestetici.
- ☐ Esposizione a radiazioni ionizzanti o contaminazioni di sostanze radioattive
- ☐ Movimentazione manuale dei carichi
- ☐ Lavori a turni notturni.
- ☐ Esposizione ad antiblastici.
- ☐ Lavori in laboratori di analisi cliniche e microbiologiche.
- ☐ Stazione eretta per più della metà dell'orario di lavoro o obbligo di una posizione affaticante
- ☐ Pratiche sanitarie classificabili come ad alto rischio per agenti biologici a trasmissione ematica (come da allegato I)
- ☐ Assistenza a pazienti degenti in reparti di malattie infettive e pazienti psichiatrici
- ☐ Esposizione ad agenti fisici quali ad esempio livelli di rumore >80dB e fonti di calore eccessive

Distinti saluti.

IL MEDICO COMPETENTE

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001 – Supplemento Ordinario n.93

TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE

ART. 6

Tutela della sicurezza e della salute
(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art.1;
legge 30 dicembre 1971, n.1204, art.9)

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconfezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, purchè prescritte secondo le modalità ivi indicate.

Art.7

Lavori vietati

(legge 30 dicembre 1971, n.1204 articoli, 3,30, comma 8, e 31, comma 1;
decreto legislativo 25 novembre 1996, n.645, art.3;
legge 8 marzo 2000, n.53 art.12, comma 3)

1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n.300 qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1,2,3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art.8.

Esposizione a radiazioni ionizzanti
(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicazione al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026)
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART.7

Il divieto di cui all'art.7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.262;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,n.303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei dei treni dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Allegato B

(Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 allegato 2)

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

- A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.
 - 1. Agenti:
 - a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
 - b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
 - c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
 - 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
- B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.
 - 1. Agenti:
 - a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.
 - 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.

Allegato C
(Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.645 allegato 1)
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI
ALL'ART.11

A. Agenti.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art.75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato:

- a) sostanze etichettate R 40; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n.67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mercurio e suoi derivati;
- d) medicamenti antimitotici;
- e) monossido di carbonio;
- f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro.

Lavori sotterranei di carattere minerario.



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026802
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI				
Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Lavoro notturno	Medici	Gestazione	Degenze	Divieto di effettuazione del turno notturno, anche in reperibilità
	Biologi		Terapie intensive	
	Infermieri		DEA Pronto Soccorso	
	Tecnici di radiologia	Fino a 12 mesi dal parto	Dialisi	
	Tecnici di Laboratorio		Blocchi operatori	
	OTA-OSS-Ausiliari		Radiologia	
	Operatori Tecnici		Laboratori analisi	
			Portineria	

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI

Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Attività di assistenza a malati legenti in reparti di malattie infettive a malati di mente ed in aree di emergenza(All A D.Lgs 151/01)	Medici Infermieri Tecnici di radiologia OTA-OSS-Ausiliari	Gestazione fino a 7 mesi dal parto	Degenze Terapie intensive DEA Pronto Soccorso Blocchi operatori Radiologia	Divieto di effettuazione compiti di assistenza



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.902692
e-mail: urp@sanluigipiemonte.it
Cod. Fisc. 96501020010 - P.I. 02698540016

Movimentazione manuale dei carichi	Medici		Degenze	Divieto di effettuare. compiti di movimento manuale dei carichi (D.Lgs.81/08 titolo VI all 33)quali trasporto sia a braccia e sia a spalle , al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa
	Infermieri	Gestazione	Terapie intensive	
	Fisioterapisti	fino a 7 mesi dal parto	Ambulatori	
	Operatori tecnici		Dialisi	
	OTA-OSS-Ausiliari		Blocchi operatori	
			Fisioterapia	
			Servizio Tecnico	Divieto di effettuare la movimentazione manuale dei pazienti
			Magazzini	Divieto di effettuare azioni di traino o spinta dilettri, barelle, carrozzine, container e carrelli pesanti.

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016

LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI ED INSALUBRI

Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Posture incongrue prolungate (vedi nota)	Medici	Gestazione	Blocchi operatori	Divieto di stazionamento in postura eretta per oltre metà dell'orario di lavoro
	Infermieri			
	OTA-OSS-Ausiliari			
	Amministrativi			
Spostamenti interni ed esterni	Autisti	Gestazione fino a 7 mesi dal parto	Servizio autisti Magazzini	Divieto di posture obbligate affaticanti
	Fattorini			
	Ausiliari			
Vigilanza e lotta antincendio	Addetti Magazzini	Gestazione fino a 7 mesi dal parto	Tutti i presidi ospedalieri	Divieto di attività che prevedono spostamenti continui fuori e dentro la struttura
	Tutto il personale addetto antincendio			
			Elisuperficie	Divieto di partecipazione ai turni di vigilanza antincendio



REGIONE PIEMONTE
www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura senza cuore
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

Nota: per gli operatori addetti al videoterminale, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 2 ottobre 2000, non sussistono divieti di adibire la lavoratrice a tale attività, ma occorre procedere ad un adeguamento delle condizioni ed orari di lavoro, garantendo la possibilità a frequenti cambiamenti di postura.



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.902662
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016

AGENTI FISICI				
Attore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Radiazioni ionizzanti cat. A e B	Medici Infermieri Tecnici di radiologia OTA-OSS-Ausiliari	Gestazione Sino al termine del periodo di allattamento in caso di attività comportanti un rischio di contaminazione (Medicina Nucleare e lab R.I.A)	Radiologia Radioterapia Ambulatori con attività di radiologia DEA Pronto Soccorso Blocchi operatori	Divieto di accesso alle zone controllate e sorvegliate Divieto di svolgimento di attività di diagnostica con apparecchi portatili presso reparti e ambulatori
Radiazioni non ionizzanti	Tecnici di radiologia Medici	Gestazione	RMN Fisioterapia Laser	Divieto di attività con apparecchi che producono radiazioni non ionizzanti o campi elettromagnetici



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

AGENTI FISICI

Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
rumore > 80dB Leq	Medici			
	Infermieri	Gestazione	Centrale Sterilizzazione	Divieto di attività con livello di rumore > 80dB
	Operatori tecnici	fino al termine del periodo di allattamento	Centrale termica	
	OSS/ASS			
Sollecitazioni termiche	Operatori tecnici	Gestazione		Divieto di esposizione a fonti di calore eccessivo
		Fino al termine del periodo di allattamento		

AGENTI BIOLOGICI

Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Toxoplasma Virus della rosolia	Medici	Gestazione fino a 7 mesi dal parto	Degenza	Divieto di esposizione a soggetti infetti
	Biologi		Terapie Intensive	
	Chimici		Ambulatori	
	Infermieri		DEA Pronto Soccorso	
	Tecnici di Neurofisiopatologia		Blocco operatorio	
	Tecnici di laboratorio		Radiologia	
	Tecnici di radiologia		Laboratori Analisi	
	OTA-OSS-Ausiliari		Anatomia Patologica	
	Fisioterapisti		Day Hospital	



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel +39 011.90261 - fax +39 011.9026802
e-mail: urp@sanluigipiemonte.it
Cod. Fisc 85501020010 - P.I. 02698540016

AGENTI BIOLOGICI				
Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Agenti biologici appartenenti ai gruppi 2-3-4 (D.Lgs n 81/2008)	Medici	Gestazione fino a 7 mesi dal parto	Degenza	Divieto di effettuare le attività a rischio di contaminazione biologica indicata nella tabella allegata al presente documento Divieto di effettuare attività lavorative che comportano l'esposizione a soggetti infetti dagli agenti biologici indicati nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro
	Biologi		Terapie Intensive	
	Chimici		Ambulatori	
	Infermieri		Radiologia	
	Tecnici di laboratorio		DEA Pronto Soccorso	
	Tecnici di Neurofisiopatologia		Blocco operatorio	
	Tecnici di radiologia		Laboratori Analisi	
	OTA-OSS-Ausiliari		Anatomia Patologica	
			Immunotrasfusionale	
			Day Hospital	



www.regione.piemonte.it/sanita



Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel +39 011.90261 - fax +39 011.902602
e-mail: urp@sanluigipiemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016



REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



Non c'è cura
senza cuore

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte

MANOVRE A RISCHIO DI CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

- incanalazione delle vie arteriose;
- esecuzione prelievi arteriosi;
- angiografia;
- introduzione di sonda di blackmore;
- riscontri autoptici;
- 6. interventi chirurgici in sala operatoria e pronto soccorso;
- 7. attività chirurgica comportanti: endoscopie, aspirazioni endobronchiali, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheostomie, cambio di cannule tracheostomiche, punture esplorative ed evacuative in cavità di organi;
- 8. attività comportanti:
 - manipolazione di rifiuti contenenti materiale biologico;
 - manutenzione di strumenti con sezioni che entrano in contatto con materiali biologici;
 - effettuazione esami sierologici di microorganismi trasmessi per via parenterale (HBV, HCV, HIV);
 - manipolazione di campioni biologici (liquor, sangue, ecc.) per la ricerca di antigeni;
 - semina di campioni biologici nei terreni di coltura;
 - allestimento dei preparati microscopici dai campioni biologici;
 - manipolazione di campioni biologici per la ricerca microscopica e colturale di micobatteri;
 - manipolazione di campioni biologici per l'esecuzione di indagini virologiche e parassitologiche;
 - colorazione e lettura dei preparati microscopici;
- 9. prelievi venosi;
- 10. incanalamento di vie venose centrali e periferiche;
- 11. svuotamento dei contenitori contenenti liquidi organici;
- 12. medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere da decubito;
- 13. terapia intramuscolare sottocutanea;
- 14. trasporto di materiale biologico;

AGENTI CHIMICI				
Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Gas anestetici	Medici			
	Infermieri	Gestazione		
	Tecnici di laboratorio Tecnici di radiologia	fino al termine del periodo di allattamento	Blocco operatorio	Divieto di esposizione a gas anestetici
Antiblastici	OTA-OSS-Ausiliari			
	Medici Infermieri	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	U.F.A. Day Hospital oncologici Medicina Interna 2 degenza	Divieto di effettuare attività con manipolazione di farmaci antiblastici

AGENTI CHIMICI

Fattore di rischio	Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto	Prescrizioni
Preparati galenici	Farmacisti Infermieri	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	Farmacia	Divieto di attività di manipolazione di tali sostanze
Antivirali	Medici Infermieri	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	Degenza con malati infettivi Terapie Intensive DEA Pronto Soccorso	Divieto di effettuare attività con manipolazione di farmaci antivirali
Sostanze etichettate R40, R45, R46, R47, R49	Medici Biologi Chimici Tecnici di laboratorio	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	Laboratorio Analisi Anatomia Patologica Immunotrasfusionale	Divieto di attività di manipolazione di tali sostanze

Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzale 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel. +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: up@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016

Sostanze etichettate R61, R63, R64				Medici	Gestazione	Laboratorio analisi Anatomia Patologica Immunotrsfusionale	Divieto di attività con manipolazione di tali sostanze
				Biologi	fino al termine del periodo di allattamento		
				Chimici			
				Tecnici di laboratorio			

Orbassano TORINO
Centralino tel +39 011.90261 - fax +39 011.902602
e-mail: urp@sanluigi.piemonte.it
Cod. Fisc 95501020010 - P.I. 02698540016

AGENTI CHIMICI				
Fattore di rischio		Funzione	Periodo tutelato	Servizio/reparto
Piombo		Operatori tecnici idraulici	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	Servizio tecnico
Monossido di carbonio		Operatori tecnici fuochisti	Gestazione fino al termine del periodo di allattamento	Servizio tecnico
				Divieto di attività con manipolazione di tali sostanze
				Divieto di attività con manipolazione di tali sostanze



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

Regione Gonzole 10 - 10043 Orbassano TORINO
Centralino tel +39 011.90261 - fax +39 011.9026602
e-mail: urp@sanluigipiEMONTE.it
Cod. Fisc 95501020010 - P.I. 02698540016

FRASI DI RISCHIO R

- R4) POSSIBILITA' DI EFFETTI CANCEROGENI - PROVE INSUFFICIENTI;
- R4) PUÒ PROVOCARE IL CANCRO;
- R4) PUÒ PROVOCARE ALTERAZIONI GENETICHE EREDITARIE;
- R4) PUÒ PROVOCARE MALFORMAZIONI CONGENITE;
- R4) PUÒ PROVOCARE IL CANCRO PER INALAZIONE;
- R6) PUÒ DANNEGGIARE I BAMBINI NON ANCORA NATI;
- R6) POSSIBILE RISCHIO DI DANNI AI BAMBINI NON ANCORA NATI;
- R6) POSSIBILE RISCHIO PER I BAMBINI ALLATTATI AL SENO;

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

 Non c'è cura
senza cuore
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte